TRIBUNALE DI MASSA

causa n. 1435/25 RG

Udienza del 17.3.26

Sono presenti, via teams, gli avv.ti Testani e Galassi.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano ai rispettivi scritti e verbalizzazioni ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Tribunale di Massa, Sezione civile**, in composizione monocratica, nella persona del giudice **Michele Fornaciari**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di **appello** n. **1435/25 RG**, fra le seguenti parti:

- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

Controparte_1

- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

Controparte_2

Conclusioni

Le parti hanno concluso come sopra.

Oggetto del processo

In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Pontremoli, *CP_2* ha opposto l'accertamento esecutivo n. 16108611 rif. partita 37 del 26.6.24, relativo al mancato pagamento del anone unico annuale relativo alla pubblicità per l'anno 2024, con riferimento ad una freccia direzionale recante la scritta "PT" collocata su un palo lungo la strada provinciale 74 Massese di Licciana, nel comune di Licciana Nardi.

L'opponente ha negato la natura pubblicitaria della freccia direzionale in questione, chiedendo dunque l'annullamento/declaratoria di inefficacia dell'accertamento.

Con ha contestato tale argomentazione, chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza n. 18/25, il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione.

Con ha proposto appello e *CP_2* si è costituta, entrambi reiterando le proprie difese ed insistendo nelle rispettive domande.

Motivi della decisione

1. – La decisione della causa dipende dalla risoluzione di due interrogativi: - per un verso quello circa la natura astrattamente pubblicitaria o meno della freccia direzionale volta a segnalare il percorso da seguire per raggiungere l'ufficio postale, senza ulteriori indicazioni in merito ai servizi offerti da quest'ultimo e/o messaggi diretti ad invogliare il pubblico ad avvalersene; - per altro verso, ammessa la risposta affermativa a tale primo interrogativo, quello circa la natura concretamente pubblicitaria o meno della medesima freccia direzionale alla luce del tipo di attività di *CP_2*, e segnatamente dello svolgere queste ultime un servizio di pubblica utilità.

2. – La risposta al primo interrogativo è sicuramente positiva.

La segnalazione della direzione da seguire per raggiungere il luogo nel quale viene svolta una determinata attività, in ragione del fatto che rende nota la presenza di quest'ultima e ne agevola il raggiungimento da parte degli utenti, ha infatti una portata oggettivamente pubblicitaria, anche in assenza di ulteriori, più specifiche, indicazioni e/o richiami.

Del resto, nessuno dubiterebbe che un'indicazione stradale relativa ad un ristorante o ad un hotel, pur parimenti prive di ulteriori indicazioni e/o richiami, rivesta natura (anche) pubblicitaria.

3. – Chiarito questo, e passando dunque al secondo interrogativo, anch'esso deve ricevere risposta positiva.

Alla luce da un lato della liberalizzazione dell'attività postale, per altro verso dell'espansione dell'attività di *CP_2*, che, oltre al servizio postale, offre anche tutta un'altra serie di servizi (bancari, assicurativi, telefonici), non c'è dubbio, infatti, che allo stato attuale *CP_2* sia semplicemente uno dei tanti operatori commerciali sul mercato, con riferimento ad una pluralità di settori, talché il riservarle un trattamento pubblicitario privilegiato si porrebbe in contrasto con le regole del mercato.

4. – La pretesa di *Con* appare dunque pienamente legittima, per cui, in riforma dell'impugnata sentenza, l'opposizione di *CP_2* deve essere respinta.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale

respinge l'opposizione;

condanna *CP_2* a rifondere a *Con* le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che unitariamente liquida in € 3.000,00 per compenso del difensore ed € 92,50 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.

Michele Fornaciari